

RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge 4 novembre 1963, n.1460 e D.P.R. 23 maggio 1964,n.655)

Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)-Dott.Ing. **ELIA** Erminio, nato il 4 settembre 1926 in Oria, il quale interviene e stipula quale Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via G.B. Casimiro c.27, ove domicilia per la carica, (C/F 00061820742), nominato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia con decreto n.84, in data 11 febbraio 1986. a quanto di seguito autorizzato con Delibera n.5870, del 5 novembre 1987, del Commissario Straordinario di detto Istituto, che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-**RANDINO** Giovanni, nato il 15 agosto 1922 a Brindisi e qui domiciliato alla Piazza Giotto c.6 (RND GNN 22M15 B180M) che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge **ROGOLI** Lucia, nata il 13 aprile 1931 a Mesagne e qui con lui domiciliata in Brindisi (RGL LCU 31D53 F152S), dall'altra. -

- P R E M E S S O -

=che il Randino Giovanni, assegnatario in proprietà immediata di un alloggio sito nel Comune di Brindisi lotto 37° alla Piazza c.6, più avanti descritto, ha stipulato in data 10 febbraio 1972



Brindisi Gioianni

contratto provvisorio di cessione dell'alloggio citato (registrato a Brindisi il 29 febbraio 1972 al n.2129/2-Mod.II), ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 23 maggio 1964, n.655, in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, da effettuarsi all'atto della definitiva determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio;

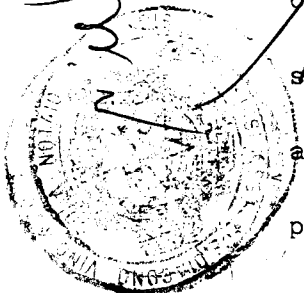
-che il predetto assegnatario, a seguito di comunicazione dell'Istituto concernente il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica soluzione. -

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue. -

ARTICOLO 1

Brindisi Gioianni

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.P.R. 23 maggio 1964, n.655, l'Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Randino Giovanni, in appresso più brevemente indicato "Acquirente", che accetta ed acquista in comunione legale per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (lotto 37°) alla Piazza Giotto c.6, scala B), piano terzo, interno 6, con ingresso dalla porta a destra del pianerottolo di piano salendo dalle scale, composto di n.3 (tre) vani utili, oltre gli accessori (cucina, bagno, antibagno, ripostiglio, ingresso e disimpegno), nonché un locale cantina contraddistinto col n.6 di





cumentazione. -

ARTICOLO 4

Ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del D.P.R. 23 maggio 1964,n.655,considerato che il contratto provvisorio indicato in premessa prevede che tutti gli effetti della cessione in proprietà dell'alloggio decorrono dalla propria data di sottoscrizione,l'alloggio oggetto del presente contratto non potrà essere alienato dall'acquirente a qualsiasi titolo, neanche parzialmente,per un periodo di tempo di dieci anni, dalla data di stipulazione del citato contratto provvisorio. -

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione stipulati in violazione del precedente comma. -

ARTICOLO 5

L'acquirente non potrà conseguire,nè in affitto nè in proprietà,altro alloggio costruito a totale carico e con il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato,in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -

ARTICOLO 6

A norma dell'art.39 della Legge Regionale 20 dicembre 1984, n.54,l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto prevista dal contratto provvisorio citato in premessa e costituita sin dalla data di

consegna dell'alloggio, che già esonerava l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da tale forma transitoria di amministrazione, passa al condominio da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile. -

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio. -

Continuano, pertanto, a rimanere a carico dell'acquirente tutte le spese di amministrazione, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'alloggio, sue pertinenze, parti e servizi comuni. -

Sono pure a carico dell'acquirente tutte le spese relative a imposte e tasse erariali, comunali e provinciali e spese di ogni genere che gravano e che graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile. -

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art.40 -secondo comma- della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto alienante dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, le cui opere sono iniziate non, anteriormente il 1° settembre 1967, è stato edificato con licenza edilizia n.529/26 del 5 febbraio 1968 rilasciata dal Comune di Brindisi. -

L'acquirente dichiara di non avere apportato nè all'ap



interno a piano seminterrato, con accesso dalla terza porta a sinistra del corridoio-disimpegno, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -

L'alloggio confina: per due lati con Piazza Giotto e per un lato con vano scala e proprietà I.A.C.P.. -

Il locale cantina confina: con Piazza Giotto, con locale cantina n.7. con corridoio-disimpegno in comune e con locale cantina n.6. -

Nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi l'alloggio unitamente al locale cantina sono riportati alla Partita 10987 - in testa I.A.C.P.-Foglio 75- particella 357/15 - Piazza Giotto 6-piano 3°-ISS- vani 5,50 - categ.A/3/2â - rendita £.2.189. -

L'unità immobiliare con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato modo e

condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -

L'acquirente rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 del Codice Civile. -

ARTICOLO 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo definitivo di £.2.913.907=(diconsi lire DUEMILIONINO VECENTOTREDICIMILANOVECENTOSETTE), così determinato ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del D.P.R. 23 maggio 1964.n.655.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del 2% (due per cento). -

Con il presente atto l'Istituto venditore, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio, rilascia ampia e definitiva quietanza. -

Con il chè la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente. -

ARTICOLO 3

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dello alloggio acquistato, e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale do

que ne faccia richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi, addì 21 giugno 1989.-



Handwritten signature of Randino Giovanni in cursive script.

=====

Numero 8262 del Repertorio - Numero 865 Raccolta

AUTENTICA DI FIRMA

Repubblica Italiana

Io comm. Dott. Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto
nel Collegio Notarile di Brindisi

CERTIFICO

che previa rinuncia col mio consenso, all'assistenza dei testi
moni, i signori:

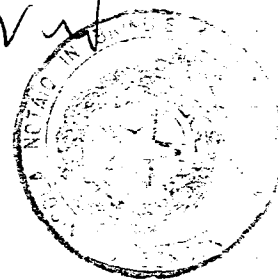
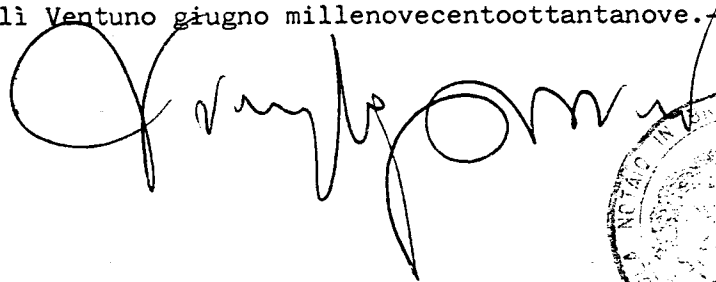
- 1)- Dott. Ing. ELIA Erminio, nato il 4 settembre 1926 a Oria
nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappre
sentante pro-tempore dell'Istituto Autonomo per Le Case Popola
ri della Provincia di brindisi, con sede in Brindisi, alla via
G.B. Casimiro c.27, ove domicilia per la carica,
- 2)- RANDINO Giovanni, nato il 15 agosto 1922 a Brindisi e qui
domiciliato alla piazza Giotto c.6,
- 3)- Dott. Ing. LONGO Antonio, nato addì 8 giugno 1937 a Franca
villa Fontana, quale Coordinatore Generale dell'Istituto Auto
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con sede

in Brindisi alla via G.B. Casimiro c.27, ove domicilia per la
carica,

delle cui identità personali, qualità e poteri idonei, io Notaio
sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in
calce, a margine dei fogli intermedi e sugli allegati dello
antescritto atto.

Ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, essi firmatari sono
stati da me Notaio ammoniti sulla responsabilità penale cui
possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.-

Brindisi, li Ventuno giugno millenovecentoottantanove.-

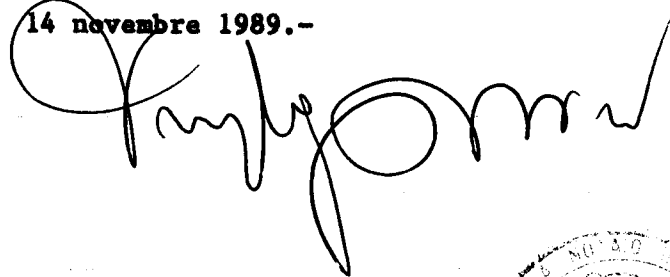


Registrato a Brindisi il 4 luglio 1989 al n.162/Mod.II° val.

Trascritto il 29 luglio 1989 al n.10348 D^o Ordine e n.8956 parti
colare.

Copia conforme all'originale ad uso convenevole.

Brindisi, addì 14 novembre 1989.-



partamento, nè alle pertinenze alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina urbanistica. -

Ai sensi dell'art.4 -4° comma- del D.L. 29 maggio 1989 n.200, l'acquirente Randino Giovanni dichiara che il reddito dell'alloggio oggetto del presente atto è stato esposto nell'ultima sua dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna. -

ARTICOLO 8

A norma dell'Art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dello art.17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 9

Per quanto non espressemente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -

ARTICOLO 10

Le spese, imposte e tasse presenti e future comunque conseguenti al presente contratto, sono ad esclusivo carico dell'acquirente.

Sono, altresì, a carico dell'acquirente le spese degli allegati al presente atto. -

ARTICOLO 11

Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti

Brindisi Brindisi

eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto presso la propria Sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 12

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. -

ARTICOLO 13

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta l'immediata risoluzione del contratto. -

ARTICOLO 14

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed INVIM.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione di ufficio. -

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dr. Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, al quale il legale rappresentante dell'Istituto alienante consegna, da lui sottoscritta in duplice esemplare, la dichiarazione INVIM. -

Il predetto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque

